



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: approvazione delle modalità per la designazione dei componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1.

Il giorno 27 aprile 2016 ad ore 8.35

si è riunito a Trento presso il Palazzo della regione Trentino Alto-Adige

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti:	il Presidente	Bruno Gino Dorigatti
	il Vicepresidente	Walter Viola
	i segretari questori	Filippo Degasperi
		Mario Tonina
Assente:	il segretario questore	Claudio Civettini

Interviene il dirigente del servizio amministrazione Elisabetta Loss che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 (Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol);

visto l'articolo 2 di questa legge, che istituisce la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, col compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello Statuto;

considerato che la Consulta è formata da venticinque componenti, è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente del Consiglio sulla base di una serie di designazioni espresse dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 2, della stessa legge; alcune di queste designazioni sono direttamente espresse da soggetti puntualmente individuati; altre necessitano di una regolamentazione, che la legge affida all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;

visto in particolare l'articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed f), della legge provinciale n. 1 del 2016, che attribuisce all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale il compito di stabilire le modalità di designazione nelle composizioni e dei soggetti di seguito indicati:

- a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo;
- c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in Provincia;

visto l'allegato A in cui sono stabilite le modalità per le designazioni dei componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, indicate l'articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed f), della legge provinciale n. 1 del 2016, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

vista la documentazione prodotta;

udita la relazione;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

di approvare le modalità per la designazione dei componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, indicate nell'articolo 2, comma 2, lettere a), c) ed f), della legge provinciale n. 1 del 2016, come contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 9.25.

Approvato e sottoscritto.

Il verbalizzante
Elisabetta Loss



Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti



Modalità per la designazione dei componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1.

INDICE

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 1 - Oggetto.

Art. 2 - Designazioni.

Art. 3 - Partecipazione alla categoria di appartenenza.

Capo II - Procedura per la designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 4 - Designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria.

Art. 5 - Designazione dei componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Capo III - Procedura per la designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali.

Art. 6 - Procedura di designazione. Invito all'accreditamento.

Art. 7 - Richieste di accreditamento e relativa verifica.

Art. 8 - Assemblee di settore e indicazione delle designazioni.

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo provvedimento stabilisce le modalità per la designazione dei nove componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1.

Art. 2 *Designazioni*

1. Per la designazione dei componenti indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere a) (*associazioni di categoria*) e c) (*organizzazioni sindacali dei lavoratori*) della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, si applica la procedura prevista dal capo II di questo provvedimento.

2. Per la designazione dei componenti indicati nell'articolo 2, comma 2, lettera f), (*associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali*) della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, si applica la procedura prevista dal capo III di questo provvedimento.

Art. 3

Partecipazione alla categoria di appartenenza

1. Le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali partecipano alla designazione dei propri rappresentanti nella Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol secondo le modalità stabilite da questo provvedimento esclusivamente per la categoria di appartenenza, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1.

Capo II

Procedura per la designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

Art. 4

Designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria

1. Per la designazione dei tre componenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, il Presidente del Consiglio provinciale invita congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo a far pervenire - in forma unitaria ed entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione dell'invito - i nominativi dei tre rappresentanti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo sono individuate dal Presidente del Consiglio provinciale, anche attraverso atti dell'Amministrazione provinciale.

3. Le designazioni sono inviate al Presidente del Consiglio provinciale e contengono i dati identificativi e i recapiti dei designati.

4. Le designazioni inviate dopo il termine stabilito nel comma 1, così come le designazioni sottoscritte da associazioni diverse da quelle invitate, sono inammissibili.

5. Sull'ammissibilità delle designazioni decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza.

Art. 5

Designazione dei componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Per la designazione dei tre componenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, il Presidente del Consiglio provinciale invita le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori a far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione dell'invito, il nominativo del rispettivo rappresentante.

2. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori sono individuate dal Presidente del Consiglio provinciale, anche attraverso atti dell'Amministrazione provinciale.

3. La designazione è inviata al Presidente del Consiglio provinciale e contiene i dati identificativi e i recapiti dei designati.

4. Le designazioni inviate dopo il termine stabilito nel comma 1, così come le

designazioni sottoscritte da organizzazioni diverse da quelle invitate, sono inammissibili.

5. Sull'ammissibilità della designazione decide inappellabilmente il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza.

Capo III

Procedura per la designazione dei componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia

Art. 6

Procedura di designazione. Invito all'accreditamento.

1. La procedura di designazione dei tre componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali di livello provinciale e con sede in provincia previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, avviene attraverso queste fasi:

- a) pubblicità della procedura e accreditamento delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali;
- b) espressione delle designazioni nell'ambito di assemblee di settore;
- c) nomina dei tre componenti da parte del Presidente del Consiglio provinciale, in base alle designazioni e tenendo conto della rappresentatività delle associazioni e organizzazioni.

2. La procedura di designazione di cui al comma 1 è organizzata e condotta - sotto la direzione del Presidente del Consiglio provinciale - dalla struttura della Giunta provinciale individuata in attuazione del protocollo di d'intesa sulla individuazione del supporto tecnico e organizzativo della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sottoscritto dal Presidente del Consiglio provinciale e dal Presidente della provincia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1.

3. La fase relativa alla pubblicità della procedura e all'accreditamento delle associazioni è organizzata e svolta attraverso modalità e con strumenti informatici in grado di assicurare celerità e efficacia di comunicazione, in particolare nella procedura di invito all'accreditamento rivolto alle associazioni e organizzazioni, di ricezione delle richieste, di verifica delle condizioni di accreditamento, di invito alla partecipazione alle assemblee di settore.

4. L'invito all'accreditamento contiene i requisiti richiesti per l'accreditamento, le condizioni procedurali e il modello da utilizzare - in via esclusiva - per la richiesta di accreditamento, ed è pubblicato attraverso mezzi di comunicazione informatica e giornalistica. L'invito all'accreditamento è comunque indirizzato anche alle associazioni e organizzazioni inserite negli elenchi in uso presso la Giunta e il Consiglio provinciale. Il modello per l'accreditamento è reso disponibile sul sito internet della Consulta.

Art. 7

Richieste di accreditamento e relativa verifica

1. Le associazioni e le organizzazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 inviano la richiesta di accreditamento - compilata, a pena d'inammissibilità, utilizzando il modello indicato al comma 4 dell'articolo 6 - entro il termine perentorio stabilito dal Presidente del Consiglio provinciale.

2. La struttura indicata al comma 2 dell'articolo 6 verifica le richieste di

accreditamento pervenute, e individua le associazioni e le organizzazioni che presentano i requisiti richiesti per l'accreditamento, ripartendole nei tre settori previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 (settore sociale, settore culturale, settore ambientale); individua altresì le associazioni e le organizzazioni che non presentano i requisiti richiesti per l'accreditamento. La struttura dà comunicazione dei risultati della verifica al Presidente del Consiglio provinciale.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale, sulla base dei risultati comunicati, decide in ordine alle associazioni e organizzazioni non accreditabili, sentito l'Ufficio di presidenza, e ne dà comunicazione alle stesse.

Art. 8

Assemblee di settore e indicazione delle designazioni

1. Le associazioni e le organizzazioni accreditate sono invitate ad esprimere le designazioni dei componenti della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol indicate dall'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, nell'ambito di distinte assemblee.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca le assemblee di settore attraverso un avviso di convocazione che è inviato, con modalità informatica, alle associazioni e organizzazioni accreditate, ed è pubblicato sul sito internet della Consulta.

3. L'assemblea di settore è organizzata dalla struttura ed è presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale. Le regole sull'organizzazione dei lavori sono stabilite dal Presidente del Consiglio e comunicate con la convocazione dell'assemblea.

4. Nell'assemblea di settore le associazioni e le organizzazioni accreditate sono rappresentate dal soggetto indicato nel modello di accreditamento, o da un suo delegato.

5. In base alle designazioni espresse dalle assemblee, il Presidente del Consiglio provinciale, sentito l'Ufficio di presidenza, nomina i componenti tenendo conto della rappresentatività delle associazioni e delle organizzazioni.

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28 di data 27 aprile 2016.

Il verbalizzante
Elisabetta Loss



Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti

